



Presidenza del Consiglio dei Ministri

ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

IL GOVERNO

E

LA REGIONE SARDEGNA

**PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO
DI CABOTAGGIO MARITTIMO REGIONALE**

ROMA, PALAZZO CHIGI, 3 NOVEMBRE 2009

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, comma 998 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, ha disposto che ai fini di completare il processo di liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali per le finalità di cui all'art. 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684, e degli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette società entro il 30 giugno 2007;
- il successivo comma 999 prevede che le suddette convenzioni sono stipulate sulla base dei criteri stabiliti dal CIPE, dal Ministro dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e determinano le linee da servire, le procedure e i tempi di liquidazione del rimborso degli oneri di servizio pubblico, introducendo meccanismi di efficientamento volti a ridurre i costi del servizio per l'utenza, nonché forme di flessibilità tariffaria non distorsive della concorrenza. Le convenzioni sono notificate alla Commissione europea per la verifica della loro compatibilità con il regime comunitario;
- con specifico riferimento ai servizi di cabotaggio regionale, l'art. 57 del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133 ha previsto che le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabili al settore;
- la stessa norma, inoltre, ha disposto che le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- l'art. 26, al comma 3, lett. a), del decreto legge 185/2008, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 2/2009, ha disposto che la competenza di amministrazione e programmazione dei servizi di cabotaggio rimanga in capo allo Stato centrale sino al 31.12.2009;
- inoltre, l'art. 26 del decreto legge 207/2008, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 14/2009, ha stabilito che al fine di pervenire alla completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo attraverso il completamento, entro il 31 dicembre 2009, del processo di privatizzazione delle società esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali, le convenzioni attualmente in vigore sono state prorogate fino al 31 dicembre 2009, nei limiti degli stanziamenti di bilancio in essere;

- in relazione alla privatizzazione della Tirrenia S.p.A. e delle sue controllate, tenuto conto che le stesse svolgono attività di servizio pubblico, si applica la disciplina dell'articolo 1, comma 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, secondo cui "per la privatizzazione dei servizi di pubblica utilità, il Governo definisce i criteri per la privatizzazione di ciascuna impresa e le relative modalità di dismissione e li trasmette al Parlamento ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari";
- in data 13 marzo 2009 è stato emanato il DPCM dove sono stati definiti le modalità e i termini di realizzazione dell'operazione di privatizzazione del Gruppo Tirrenia, prevedendo l'alienazione della totalità della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze in Tirrenia S.p.A. – comprensiva anche delle partecipazioni totalitarie detenute dalla stessa nelle Società marittime regionali – da effettuarsi mediante ricorso a procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria, con potenziali acquirenti a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474;
- al fine di agevolare anche il processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia delineato dal suddetto DPCM, l'articolo 7-sexies comma 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 ha disposto l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, relative alla Cassa Integrazione Guadagni, anche al personale del Gruppo Tirrenia;
- in data 15 ottobre 2009 con nota n. 3-13621 i Ministri dell'Economia e delle Infrastrutture e dei Trasporti hanno informato i Presidenti delle Regioni Campania, Lazio, Toscana, Sardegna e Sicilia, sugli adempimenti che necessariamente devono essere posti in essere entro il corrente anno, per la privatizzazione del Gruppo Tirrenia.
- in data 16.10.2009, con nota n. 8770, il Presidente della Regione Sardegna, rispondendo alla nota di cui sopra, ha comunicato al Ministro dell'economia e delle finanze e al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la condivisione del percorso individuato per la procedura di privatizzazione del Gruppo Tirrenia, previa regionalizzazione delle società Caremar, Toremar e Saremar.

PREMESSO, ALTRESÌ, CHE

- l'art. 10 del Decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 dispone la delega alle Regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di servizi marittimi di interesse regionale, prevedendo, altresì, che la gestione di tali servizi viene affidata con le modalità di cui agli artt. 17 e 18, in quanto applicabili al settore e che tali trasporti vengono organizzati e regolati da contratti di servizio secondo quanto previsto da detti artt. 17 e 18 e nel rispetto dei principi di economicità ed efficienza;
- gli artt. 104 e 105 del Decreto legislativo n. 112/98 definiscono l'ulteriore delega e conferimento di funzioni alle Regioni in materia di trasporto, con specifico riferimento all'aspetto dell'organizzazione dei servizi marittimi;
- l'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto legislativo n. 345/98 specifica l'attribuzione alle Regioni, oltre che dei generali poteri normativi, di programmazione e di indirizzo, anche dell'esercizio delle funzioni amministrative dei servizi marittimi già delegati ai sensi del D.Lgs. n. 422/97;

CONSIDERATO INOLTRE CHE

1. successivamente all'emanazione del richiamato DPCM 13 marzo 2009 si è manifestato l'interesse, da parte della Regione Sardegna ad acquisire da Tirrenia S.p.A., a titolo gratuito, la proprietà della Società regionale di navigazione Saremar S.p.A., impegnandosi ad avviare, successivamente al trasferimento, una procedura di privatizzazione del trasporto di cabotaggio marittimo regionale, nel territorio di competenza, nel rispetto della normativa e delle esigenze di pubblico servizio anche mediante la costituzione di una società mista pubblico-privata con la scelta di un socio privato e contestuale affidamento del servizio da ricercare mediante gara unica ad evidenza pubblica europea;
2. la Regione Sardegna si impegna a garantire la continuità territoriale con le comunità isolate in coerenza con l'importo dei contributi statali;
3. è intendimento del Governo varare norme di rango primario che comportano:
 - a) il trasferimento, a titolo gratuito, del 100% del capitale sociale della Società Saremar da Tirrenia alla Regione Sardegna. La Società Saremar sarà trasferita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con le attività e passività connesse rilevabili dai dati del bilancio infrannuale e dei relativi prospetti allegati a tal fine predisposti;
 - b) a decorrere dal 1° gennaio 2010 l'esercizio da parte della Regione Sardegna delle funzioni e dei compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno della Regione stessa;
 - c) i tempi del trasferimento della società dallo Stato alla Regione Sardegna, e quelli successivi alla privatizzazione delle società stessa da parte della Regione;
 - d) nelle more della completa liberalizzazione del settore del cabotaggio marittimo, attraverso il completamento del processo di privatizzazione entro il 30 settembre 2010, che la convenzione attualmente in vigore venga prorogata fino a tale data nei limiti degli stanziamenti a carico del Bilancio dello Stato, con il conseguente subentro della Regione Sardegna nella posizione dello Stato;
 - e) la determinazione in euro **13.686.441,00** per ciascuno degli anni di durata dei Contratti di Servizio da stipularsi, ai sensi del successivo articolo 3, l'ammontare delle risorse finanziarie a carico del Bilancio dello Stato da destinarsi alla Società Saremar per garantire il livello dei servizi erogati in Contratto di Servizio. Tali risorse costituiscono una quota dell'importo massimo di **184.942.251,00** di euro annui a carico dello Stato, destinato a copertura degli oneri di servizio pubblico previsto per il Gruppo Tirrenia;
 - f) la presenza nei collegi sindacali delle società esercenti i servizi oggetto dei Contratti di Servizio di un membro effettivo e di un membro supplente designati congiuntamente dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze ovvero di due membri effettivi e due membri supplenti designati rispettivamente dai predetti Ministeri in funzione della composizione dei collegi stessi determinata in sede di assemblea;
 - g) la individuazione delle risorse per la CIG del personale dell'intero Gruppo Tirrenia e delle società derivate, nonché per il sostegno all'adeguamento della flotta alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima dello stesso Gruppo societario;
 - h) la autorizzazione alle Regioni a costituire società a capitale misto pubblico-privato per l'esercizio dei servizi di cabotaggio marittimo regionali, prescrivendo, al contempo, che il socio privato venga scelto mediante procedura ad evidenza pubblica trasparente,

concorrenziale e non discriminatoria e che la partecipazione del socio privato sia rapportata alla durata dell'affidamento del servizio;

4. il Contratto di Servizio, che sarà sottoscritto tra la Regione Sardegna e la Società regionale di trasporto marittimo stabilirà termini, modalità e condizioni per l'esercizio del servizio pubblico di cabotaggio marittimo tra la Regione Sardegna e le proprie isole minori; la durata massima di tale Contratto sarà di 12 anni;
5. le parti, di comune intesa, confermano l'Amministrazione Centrale quale unico interlocutore con i Servizi della Commissione UE, al fine di garantire che le attività poste in essere siano conformi alla normativa e ai principi comunitari;
6. ferma restando la facoltà della Regione Sardegna di effettuare, tramite i propri Uffici locali, ogni attività di vigilanza e monitoraggio ritenuta necessaria per il corretto espletamento dei servizi oggetto dello stipulando Contratto di Servizio, è convenuto che l'attività di vigilanza tecnico-contabile venga svolta, congiuntamente, dalla Regione e da funzionari, all'uopo designati, dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti.

Tutto ciò premesso e considerato, le parti in epigrafe, convocate presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di Programma e assumono ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2

(Acquisizione Società regionale)

1. La Regione Sardegna si impegna ad acquisire a titolo gratuito, nei tempi previsti dalle emanande norme di rango primario, la società Saremar nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.
2. Successivamente a quanto previsto al comma 1, la Regione Sardegna si impegna a bandire le procedure di gara per la privatizzazione della Saremar S.p.A. conformemente alle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti, anche attraverso la costituzione di società a capitale misto pubblico-privato con scelta del socio privato mediante procedura ad evidenza pubblica trasparente, concorrenziale e non discriminatoria.

ARTICOLO 3

(Contratto di Servizio)

1. Le Regione Sardegna sarà tenuta a stipulare con la Società regionale, sulla base delle disposizioni previste dalle emanande norme di rango primario, un Contratto di Servizio per gli Oneri di Servizio Pubblico ai sensi degli artt. 17 e 19 del D.Lg.vo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, in quanto applicabile al settore.
2. Detto contratto dovrà prevedere esplicitamente che la società aggiudicataria provveda:
 - a) ad esercitare i collegamenti marittimi, fatti salvi eventi di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'impossibilità di assicurare il servizio in sicurezza a causa di condizioni meteorologiche e del mare o per avarie tecniche, le sospensioni disposte dalle pubbliche autorità per motivi di ordine e sicurezza, le manifestazioni, gli scioperi del personale navigante, le sommosse, gli attentati, le epidemie, le calamità naturali e le guerre. L'omissione di corse sarà opportunamente motivata, da parte della Società, alla Regione entro il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è verificato l'evento. Entro due settimane dalla comunicazione, la Regione ha facoltà di: richiedere ulteriori informazioni; avviare eventuali accertamenti ritenuti opportuni nella circostanza; contestare la natura di evento straordinario;
 - b) ad assicurare continuità del servizio durante i periodi di manutenzione ordinaria o straordinaria delle navi e garantire, comunque, la disponibilità della nave di riserva;
 - c) a dare attuazione alle condizioni generali di trasporto per i servizi passeggeri e merci nonché alla Carta dei Servizi, rendendole pubbliche anche per via telematica;
 - d) ad adottare un sistema di contabilità separata e analitica;
 - e) a trasmettere alla Regione ed ai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, con cadenza annuale, il bilancio di esercizio approvato ed entro i 60 giorni successivi all'approvazione dello stesso le risultanze della contabilità separata e analitica, certificate da società di revisione contabile;
 - f) ad effettuare rilevazioni statistiche dei dati di traffico secondo modalità indicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
 - g) a mantenere un'equilibrata struttura delle fonti di finanziamento;
 - h) a consentire ai funzionari della Regione e dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, l'accesso alle navi e a tutti gli uffici della Società e di prendere visione ed effettuare copia di tutti gli atti e di tutta la documentazione all'uopo necessari;
 - i) ad assicurare prioritariamente, se richiestone dal titolare del servizio universale postale, il trasporto degli effetti postali, nei limiti di 12 metri lineari per i collegamenti con le isole;
 - j) ad assicurare gratuitamente il trasporto urgente di malati con autoambulanza secondo modalità da definire d'intesa con la Regione interessata.
3. Alla scadenza del Contratto di Servizio, di durata massima di 12 anni, la Regione Sardegna sarà tenuta ad indire una procedura di gara aperta e non discriminatoria, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie di settore, per il riaffidamento dei servizi nel periodo successivo.

ARTICOLO 4

(Rapporti in corso)

1. Al fine di consentire il puntuale adempimento degli obblighi derivanti da contratti per lavori, forniture e servizi in corso di svolgimento, le Parti si impegnano reciprocamente a far sì che i rapporti di servizio intercorrenti tra Tirrenia s.p.a. e Saremar s.p.a. perdurino fino al momento in cui la Regione Sardegna affiderà l'espletamento dei servizi di collegamento marittimo tramite procedura di pubblica evidenza, nel rispetto delle norme e dei principi comunitari.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze si impegna a far sì che in sede di procedura di privatizzazione siano previsti impegni da parte del soggetto acquirente di Tirrenia s.p.a. e Siremar s.p.a. volti all'adempimento entro 60 giorni dal trasferimento degli eventuali debiti verso Saremar s.p.a..

ARTICOLO 5

(Vigilanza)

1. I compiti di vigilanza sull'adempimento del presente Accordo di Programma vengono svolti dalla Regione Sardegna e dai Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e i Ministeri di cui al medesimo comma costituiscono un tavolo tecnico permanente che effettua il monitoraggio con particolare riferimento a:
 - a) vigilanza sulla piena, tempestiva e corretta attuazione dell'Accordo di Programma;
 - b) rispetto degli obblighi di cui ai Contratti di Servizio;
 - c) monitoraggio dei dati economici (costi e ricavi) e dei dati di traffico;
 - d) individuazione degli eventuali ostacoli che dovessero frapporsi all'attuazione dell'Accordo di Programma;
 - e) penalità in relazione alle inadempienze rilevate.
3. I costi annui dell'attività di vigilanza non possono superare il 2 per mille delle risorse finanziarie destinate alla Regione di cui al successivo articolo 6. Tali costi sono trattenuti, quali somme a disposizione della Regione.
4. Le navi utilizzate per l'esercizio degli obblighi convenzionali devono essere riconosciute idonee al servizio, congiuntamente, dalla Regione e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo le disposizioni di cui agli articoli da 19 a 25 del D.P.R. 1 giugno 1979, n. 501.

ARTICOLO 6

(Fondi di esercizio)

1. Le risorse finanziarie statali necessarie alla copertura degli oneri di servizio pubblico per l'attività di trasporto di cabotaggio marittimo tra la Regione Sardegna e le isole minori sono quantificate,

subordinatamente all'emanazione di un provvedimento legislativo che rechi la necessaria copertura finanziaria, in **13.686.441,00** euro per ciascuno degli anni di durata del Contratto di Servizio.

2. Tale ammontare complessivo costituisce la quota di spesa di **184.942.251,00** euro annui a carico dello Stato destinato a copertura degli oneri di servizio pubblico previsto per il Gruppo Tirrenia.
3. La Regione Sardegna si impegna, nei limiti delle disponibilità di bilancio a contribuire alla copertura degli Oneri di Servizio Pubblico per la parte eccedente le risorse finanziarie trasferite dallo Stato di cui ai precedenti commi.
4. A tal fine a decorrere dal 1° gennaio 2010 le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relativi ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico, che si svolgono all'interno della Regione Sardegna, sono esercitati dalla stessa Regione.

ARTICOLO 7

(Ammodernamento flotta e interventi di sostegno)

1. Nell'ambito delle risorse iscritte in conto residui di stanziamento sul capitolo 7613, dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1046, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'importo di 7 milioni di euro, per l'anno 2009, finalizzato all'ammodernamento e all'adeguamento alle norme internazionali in materia di sicurezza marittima della flotta delle società del Gruppo Tirrenia sarà ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la quota parte alla Società Saremar, sulla base delle esigenze di priorità del Gruppo rispetto all'adeguamento alle norme internazionali di sicurezza.
2. Previa richiesta della Regione Sardegna, il CIPE, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delibera in ordine all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 per fare fronte a specifiche criticità nel settore del cabotaggio marittimo.

ARTICOLO 8

(Accosti portuali)

1. Al fine di garantire la continuità territoriale con le isole e a fronte degli obblighi di servizio pubblico la Regione Sardegna riconosce alla società oggetto del processo di privatizzazione di cui all'articolo 2 il mantenimento degli accosti già assegnati e la priorità nell'assegnazione di nuovi accosti, nel rispetto delle procedure di competenza delle Autorità portuali e marittime, dei principi sanciti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, nonché dal codice della navigazione.

